

Milano



Comune
di Milano

**Contratto collettivo
decentrato integrativo
del personale dipendente
del Comune di Milano
appartenente
all'area separata della dirigenza**

Successivo a quello del 31/07/2000

Milano 17/06/2002

Civica Stamperia



COMUNE DI MILANO
Settore Risorse Umane

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

del personale dipendente appartenente all'area separata della dirigenza
successivo a quello del 31.07.2000

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

del personale dipendente appartenente all'area separata della dirigenza
successivo a quello del 31.07.2000

ilano, 17.06.2002

Considerato che in data 31.07.2000, a Milano, presso la sede di Palazzo Marino, la Amministrazione del Comune di Milano e le rappresentanze sindacali del personale dipendente dell'Ente, appartenente alla separata area della Dirigenza, hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;

- Considerato che il succitato Contratto necessitava di successive integrazioni, per la definizione della disciplina applicativa di alcuni istituti e di alcune materie, materie rimessi a contrattazione decentrata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in vigore;
- Viste le disposizioni della Legge 109/94 e le sue successive modifiche ed integrazioni, che mandano alla contrattazione collettiva decentrata per la definizione di criteri inerenti incentivazioni relative alla progettazione ed all'esecuzione di opere o lavori;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale recante "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Milano appartenente all'area separata della dirigenza (successivo a quello del 31.07.2000). Autorizzazione alla sottoscrizione per la delegazione trattante di parte pubblica" n. 1162 del 7.05.2002 (P.G. 5572.352);

le Delegazioni trattanti, di parte pubblica e di parte sindacale, in data odierna presso la sede di via Bergognone 30, in Milano sottoscrivono l'allegato CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO, successivo a quello del 31.07.2000, per il personale dipendente del Comune di Milano appartenente alla separata area della Dirigenza.

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

CGIL



CSA



CISL



DIRER-DIREL



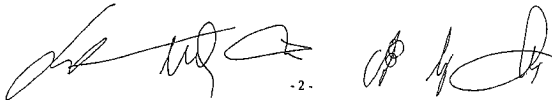
UIL



Art. I
Incentivi per i Dirigenti che svolgono professione legale

1. Gli avvocati dell'Avvocatura Comunale, che svolgono funzioni di professionista legale, percepiscono, a titolo di incentivi specifici, i compensi professionali (diritti ed onorari), qualora i procedimenti curati si concludano con sentenza favorevole all'Ente.
2. I compensi sono corrisposti, sulla base dei principi di cui al R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, nei seguenti casi:
 - sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente dei compensi professionali;
 - sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio (onorari, diritti e spese).
3. Per sentenze, ai fini della disciplina delle incentivazioni in argomento, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, speciale, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, etc.).
4. Sono considerate favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando nel merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'amministrazione (come le sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'inammissibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, ecc.), escluse quelle che conseguono a provvedimenti di autotutela ovvero a tardiva emissione del provvedimento amministrativo.
5. Nel caso di liquidazione giudiziale, l'ammontare dell'incentivo è quello determinato dal giudice, escluse le quote relative alle spese; in caso di mandato congiunto con un legale esterno, detto ammontare è ridotto alla metà.
6. Nel caso di compensazione, totale o parziale, delle competenze di giudizio, la liquidazione dei compensi è effettuata dall'Avvocato Capo, o suo delegato, con determinazione dirigenziale, sulla base della nota predisposta dall'avvocato che ha trattato l'affare contenzioso, redatta secondo le tariffe professionali in vigore, adottando i seguenti criteri:
 - per le cause di valore determinato, si fa riferimento ai minimi tariffari, in relazione al tipo di procedimento, al valore della causa, all'autorità adita, con facoltà di elevare i minimi tariffari fino ad un massimo del 50% in relazione alla complessità della causa, alla novità ed importanza delle questioni trattate, ai vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dall'Ente, all'urgenza per il compimento delle singole attività;

- per le cause di valore indeterminato o indeterminabile, la tariffa massima applicabile è pari alla media tra minimi e massimi, in relazione al tipo di procedimento ed all'autorità adita;
 - per le cause di valore indeterminabile, ritenute dall'Amministrazione di straordinaria importanza, si applicano le tariffe corrispondenti agli scaglioni di riferimento, nella misura massima della media tra minimi e massimi tariffari;
 - per le cause in cui sia stato associato avvocato esterno i compensi vengono dimezzati.
7. L'Avvocato Capo potrà valutare i casi in cui sia opportuno discostarsi dalla notula redatta dall'avvocato.
8. Le somme così liquidate dall'Avvocato Capo e le somme liquidate dal giudice confluiranno in apposito fondo e saranno ripartite tra tutti gli avvocati dell'Avvocatura Comunale (appartenenti all'area del personale dirigente ed a quella del personale non dirigente) secondo le seguenti modalità:
- | | |
|---------------------------|----------------|
| a) Avvocato | parametro 1 |
| b) Avvocato Cassazionista | parametro 1,1 |
| c) Avvocato Capo | parametro 1,15 |
9. In considerazione del fatto che, l'attività professionale resa dagli avvocati consente spesso di contenere e ridurre le pretese avanzate nei confronti dell'Amministrazione (anche nelle cause concluse con condanna della stessa) e in considerazione dell'attività di consulenza ed assistenza legale prestata al di fuori dei procedimenti contenziosi, gli avvocati dell'Avvocatura Comunale, appartenenti all'area contrattuale del personale dirigente, hanno titolo a percepire la retribuzione di risultato nella misura del 50% (salvo restando che per gli Avvocati che ricoprono la posizione di Avvocato Capo e di Dirigente di Settore la retribuzione di risultato può corrispondersi nella misura del 60%).
10. Le somme destinate agli incentivi di cui al presente articolo sono da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente.
11. Le incentivazioni sono erogate nell'arco dell'anno solare con cadenza periodica, assicurando alle rappresentanze sindacali una adeguata informazione.
12. Qualora nell'arco dello stesso anno solare il cumulo del 50% della retribuzione di risultato e degli incentivi erogati ai sensi del presente titolo fosse inferiore al valore del 100% della retribuzione di risultato da riconoscere all'interessato sulla base della disciplina contrattuale in vigore, la quota di retribuzione di risultato dovrà essere incrementata sino a consentire che il predetto cumulo sia pari al 100% della retribuzione di risultato spettante.
13. L'applicazione del presente articolo ha carattere sperimentale e le Parti che sottoscrivono il presente contratto, pertanto, si impegnano a realizzare entro il primo semestre dell'anno 2002 un incontro di verifica relativamente ai suoi effetti.

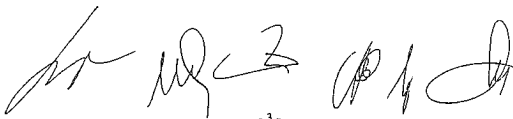


Art. 2
Incentivazione per attività censuarie

1. Le somme erogate dall'I.S.T.A.T. al fine di incentivare il personale dipendente dell'Ente appartenente alla separata area della Dirigenza sono accreditate sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato costituito ai sensi del vigente CCNL e sono destinate al personale dirigente sulla base delle clausole riportate nell'articolo successivo.
2. Le medesime somme debbono intendersi comprensive degli oneri riflessi sugli incentivi da erogare.

Art. 3
Criteri per l'attribuzione degli incentivi I.S.T.A.T.

1. Il Direttore del Settore Statistica individua con propria determinazione il personale dipendente dell'Ente incaricato di svolgere, fuori dell'ordinario servizio, le prestazioni necessarie per assicurare il corretto svolgimento delle rilevazioni statistiche per conto dell'I.S.T.A.T.
2. Al personale dirigente - qualora ciò sia previsto dalle disposizioni dell'I.S.T.A.T. - sono attribuiti incentivi, con atto del Direttore del Settore Statistica, nel rispetto dei parametri riportati nelle tabelle relative all'incentivazione (allegato 1) per tutto il personale dipendente impegnato per le operazioni di riferimento a decorrere dall'anno 2001, che sono riportate in allegato al presente contratto.
3. La somma erogata al personale dirigente ai sensi del presente articolo s'intende al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente.
4. Il personale dirigente destinatario delle incentivazioni di cui al presente titolo, percepisce altresì la retribuzione di risultato nei limiti del 50% della quota spettante.
5. Qualora nell'arco dello stesso anno solare il cumulo del 50% della retribuzione di risultato e degli incentivi erogati ai sensi del presente titolo fosse inferiore al valore del 100% della retribuzione di risultato da riconoscere all'interessato sulla base della disciplina contrattuale in vigore, la quota di retribuzione di risultato dovrà essere incrementata sino a consentire che il predetto cumulo sia pari al 100% della retribuzione di risultato spettante.



Art. 4
Incentivazioni ex art. 18 L. 109/94

1. Le clausole di seguito riportate disciplinano le modalità ed i criteri che saranno assunti nel regolamento da adottarsi presso il Comune di Milano per la ripartizione delle incentivazioni previste dall'art. 18 della L. n. 109/94 - nonché dalle sue successive modifiche ed integrazioni -, da disporre per la progettazione, la realizzazione di opere o lavori e per l'attività di pianificazione, comunque denominata, come precisato nella legge di riferimento.
2. Detto regolamento costituirà il presupposto per la definizione e l'erogazione delle incentivazioni in argomento, che ne definirà la quantificazione al lordo di ogni onere.

Art. 5
Ambito oggettivo di applicazione

1. L'incentivo è riferito all'esecuzione di opere pubbliche o di lavori - incluse le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che abbiano una base progettuale - nonché alla redazione di atti di pianificazione comunque denominati.

Art. 6
Ambito soggettivo di applicazione

1. Hanno diritto all'incentivo i Dirigenti a tempo indeterminato, dipendenti del Comune di Milano, che hanno realizzato nell'ambito dell'attività incentivata le funzioni comprese nell'elencazione di seguito riportata o comunque ritenute incentivabili dai successivi articoli del presente contratto e dal regolamento di cui all'articolo 1.
2. Fra tali funzioni, rientrano quelle assicurate da:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) i titolari dell'incarico di redazione dei progetti;
 - c) i titolari dell'incarico di redazione del piano per la sicurezza;
 - d) i titolari degli incarichi della direzione dei lavori;
 - e) i titolari dell'attività di collaudo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i titolari dell'attività di redazione degli atti di pianificazione comunque denominati;
 - g) direttore centrale cui affrisce l'atto di pianificazione ed eventuali suoi collaboratori.



Art. 7
Costituzione del fondo

1. La percentuale effettiva per la costituzione del fondo per gli incentivi da corrispondere ai soggetti di cui all'art.6, da riferirsi all'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, può variare da un minimo dello 0,375% ad un massimo del 1,5%, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera o dei lavori ovvero corrisponde al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato. Il regolamento con cui l'amministrazione specificherà la relativa disciplina riporterà norme particolari per le opere la cui entità è stata valutata prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso e rispetto alle quali occorre prevedere una diversa disciplina per la definizione dell'incentivo. In entrambi i casi la costituzione del fondo tiene conto della quota d'incentivazione destinata al personale non appartenente all'area separata della dirigenza in applicazione del citato regolamento.

Art. 8
Incentivo per la progettazione ed esecuzione di opere

1. L'incentivo è riferito alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche (o di lavori), nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 18 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'incentivo è applicato, di norma, per le prestazioni sotto indicate:
 - rilievi topografici;
 - rilievi architettonici;
 - indagini e relazioni geologiche;
 - progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, di tipo architettonico, strutturale, impiantistico, gestionale e di regolazione di mobilità;
 - progettazione della sicurezza e relativo coordinamento in corso d'opera;
 - direzioni, contabilizzazioni e liquidazioni lavori;
 - collaudi in corso d'opera;
 - certificati di regolare esecuzioni o collaudi;
 - piani parcellari, elenchi delle proprietà;
 - stime per espropri;
 - stati di consistenza;
 - frazionamenti;
 - attività di supporto al Responsabile di procedimento (fra cui, indicativamente: gli incaricati della redazione delle proposte di deliberazione di approvazione degli atti programmatici, dei progetti preliminari, dei progetti esecutivi e delle perizie di variante e/o suppletive, gli incaricati delle procedure per la stima, la verifica e il controllo dei progetti).

3. Eventuali altre prestazioni - purché funzionalmente collegate ad attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni - sono, di volta in volta, individuate su proposta del Responsabile del procedimento per il tramite del Direttore di Settore dal Direttore Centrale cui affersce il procedimento.

Art.9

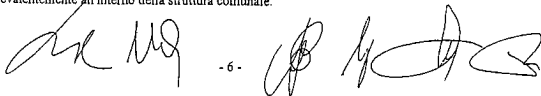

Ripartizione dell'incentivo relativo alla progettazione ed esecuzione di opere o lavori³

1. Il calcolo dell'incentivo globale e la sua ripartizione vengono proposti dal Responsabile del procedimento al proprio Dirigente di Settore e da quest'ultimo al proprio Direttore Centrale, in relazione a ciascuna opera o lavoro tenendo conto delle clausole di seguito riportate.
2. La ripartizione dell'incentivo dovrà realizzarsi come segue:
 - 1) *Incentivo per il "gruppo di progettazione - esecuzione"*: il Responsabile del procedimento, preliminarmente allo svolgimento delle attività oggetto di incentivo, individua con proprio atto il personale che partecipa alla redazione del progetto e che adotta gli atti e le procedure per la realizzazione dell'opera o del lavoro, nonché i collaboratori di detto personale. Lo stesso Responsabile, determinati gli elementi caratteristici correlati all'opera (importo complessivo, importi delle sue varie componenti, composizione del gruppo di lavoro, attività specifica dei singoli componenti il gruppo) calcola e propone, per il tramite del Dirigente di Settore, al Direttore Centrale di riferimento l'ammontare dell'incentivo globale e gli incentivi parziali riguardanti le singole prestazioni.
 - 2) *Incentivo per il Responsabile del Procedimento*: il Direttore Centrale di cui sopra, su proposta del Direttore di Settore, attribuisce al Responsabile del Procedimento una quota di incentivo che, stante l'impossibilità di avere un parametro di riferimento nelle tariffe professionali, è stabilita come previsto nella tabella "A" allegata al presente contratto.
 - 3) *Incentivo per i collaboratori*: il Direttore Centrale, su proposta del Dirigente di Settore, il quale in merito sente il Responsabile del Procedimento, attribuisce le quote dell'incentivo ai diversi collaboratori di cui al precedente art. 3, avendo a riferimento la tabella "A".

Art. 10

Atti di pianificazione

1. Gli atti di pianificazione sono individuati con legge nazionale e/o Regionale o negli atti di pianificazione sovraordinata; l'attività di progettazione ad essi connessa viene svolta prevalentemente all'interno della struttura comunale.

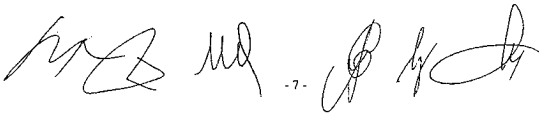
 - 6 - 

2. Le previsioni di atti di pianificazione sono contenute nei documenti programmatici della Civica Amministrazione.
3. L'attività di progettazione di atti di pianificazione viene formalizzata nel rispetto delle competenze istituzionali dell'Ente ed è prevista in rapporto alla struttura organizzativa facendo capo ai Dirigenti od ai Responsabili di Unità Organizzative.
4. Il Direttore Centrale, od il Dirigente responsabile di struttura individuano il Responsabile di procedimento come previsto per legge.
5. Per ogni attività di progettazione di piani, comunque denominati, il Direttore Centrale, sentito il Responsabile del procedimento, individua gli incaricati della redazione della progettazione ed i loro collaboratori.
6. Il Responsabile di procedimento può altresì essere a sua volta incaricato di progettazioni, purché in possesso dei requisiti necessari.

Art. 11

Ripartizione dell'incentivo relativo alla pianificazione

1. Con riferimento alle attività di pianificazione e nel caso in cui le prestazioni professionali vengano svolte all'interno o, parzialmente, all'esterno del Comune, il Direttore Centrale o il dirigente da lui delegato, sentito il Responsabile del procedimento, individuerà l'entità del fondo.
2. La ripartizione dell'incentivo sarà disposta tenendo presenti con le percentuali di seguito indicate:
 - a) una quota pari al 5% deve attribuirsi alla Direzione Centrale cui fanno capo le attività di pianificazione e programmazione del territorio, la quale provvederà a ripartirla tra il personale avente titolo, tenendo conto delle indicazioni costituenti l'allegata tabella "A".
 - b) la restante quota deve essere riconosciuta alle Direzioni del Settore Tecnico cui fanno capo le fasi di pianificazione e programmazione del territorio, come previsto dall'allegata tabella "A".
3. La ripartizione viene effettuata solo a seguito dell'approvazione ciascun atto di pianificazione da parte dell'organo collegiale competente.
4. Le eventuali successive prestazioni, collegate a varianti o modifiche, saranno compensate a parte con gli stessi criteri assunti per gli atti originali cui si riferiscono.



- 7 -

5. Nei casi in cui l'attività tecnica venga svolta interamente da soggetti esterni all'Amministrazione, il fondo per gli incentivi in argomento non sarà costituito. In tal caso, a favore del personale comunque impegnato per la redazione di atti afferenti la pianificazione non potrà essere prevista alcuna incentivazione.

Art. 12

Parziale affidamento all'esterno di attività incentivabili

1. Nei casi in cui le attività incentivabili siano parzialmente affidate all'esterno, l'incentivo è costituito in rapporto all'incidenza percentuale delle prestazioni affidate ai dipendenti, sulla base delle specifiche previsioni del regolamento.

Art. 13

Casi di esclusione

1. Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessario apportare al progetto le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. D), della L. 11 febbraio 1994, n. 109, non compete alcun incentivo.

Art. 14

Correlazione tra gli incentivi ex art. 18 L. 109/94 e la retribuzione di risultato

1. Gli incentivi - riconosciuti in applicazione dell'art. 18 della L. 109/94 e delle relative integrazioni e modifiche - al personale dirigente si intendono al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente.
2. Il personale dirigente destinatario delle incentivazioni di cui al presente titolo, percepisce altresì la retribuzione di risultato nei limiti del 50% della quota spettante.
3. Qualora nell'arco dello stesso anno solare il cumulo del 50% della retribuzione di risultato e degli incentivi erogati ai sensi del presente titolo fosse inferiore al valore del 100% della retribuzione di risultato da riconoscere all'interessato sulla base della disciplina contrattuale in vigore, la quota di retribuzione di risultato dovrà essere incrementata sino a consentire che il predetto cumulo sia pari al 100% della retribuzione di risultato spettante.

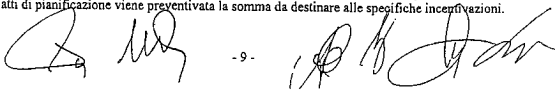
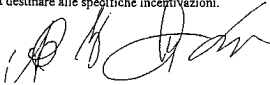


Art. 15
Incentivazione per periodi pregressi

1. Le incentivazioni sono disposte, con riferimento ai periodi pregressi, tenendo conto della normativa all'epoca in vigore, per cui sono applicate le clausole di seguito riportate.
2. La quota di incentivo per attività svolte antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 144/99 (cioè il 23.05.99) viene determinata per ogni singola attività di progettazione, esecuzione, nonché per ogni attività di pianificazione, comunque denominata ed approvata dalla Civica Amministrazione o inserita nella programmazione comunale, con atto del Direttore Centrale, sentito il Responsabile della redazione dell'atto di riferimento, applicando in analogia la ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento sulla scorta dei provvedimenti di nomina o della documentazione attestante l'attività svolta. Allo scopo la ripartizione del fondo tra il personale avente titolo avviene tenendo conto delle previsioni riportate nelle tabelle allegate al presente regolamento.
3. Antecedentemente l'entrata in vigore del D.L. 101/95, non essendo stato emanato il competente regolamento governativo, non sono erogabili incentivazioni ai sensi dell'art. 18 della L. 109/94; con riferimento ai successivi e sotto elencati periodi, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) dal 03.04.95 (data di entrata in vigore del D.L. 101/95) al 02.06.95, l'incentivazione è disposta avendo a riferimento il valore del 1% delle opere o dei lavori progettati e realizzati nel suddetto periodo. Il fondo, così costituito, è ripartito tra il personale dell'Ufficio Tecnico che abbia redatto direttamente i progetti esecutivi;
 - b) dal 03.06.95 (data di entrata in vigore della L. 216/95) al 17.05.97 il fondo è ripartito tra il personale dell'Ufficio Tecnico che abbia redatto direttamente i progetti per gli appalti delle opere o dei lavori e il Coordinatore Unico;
 - c) dal 18.05.97 (data di entrata in vigore della L. 127/97) al 22.05.99, l'incentivazione è disposta avendo a riferimento la quota del 1% del costo preventivo di un'opera o di un lavoro ovvero il 50% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiato o esecutivo. Il fondo interno, così costituito, è ripartito tra il personale dell'Ufficio Tecnico che abbia redatto direttamente i progetti o i piani, il Coordinatore Unico - sino al 17.12.98 (data di entrata in vigore della L. 415/98) -, il Responsabile del procedimento ed i loro collaboratori.

Art. 16
Termini per il calcolo e liquidazione degli incentivi

1. Preliminarmente alla realizzazione di opere e lavori con base progettuale e prima di elaborare atti di pianificazione viene preventivata la somma da destinare alle specifiche incentivazioni.

 - 9 - 

2. La liquidazione delle somme spettanti, avviene entro il 30 aprile di ciascun anno, comunque sempre a consuntivo dell'attività di riferimento.
3. L'incentivo relativo a periodi pregressi rispetto alla sottoscrizione del presente contratto, sarà erogato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento da adottare ai sensi dell'art. 18 della L. 109/94.

Art. 17

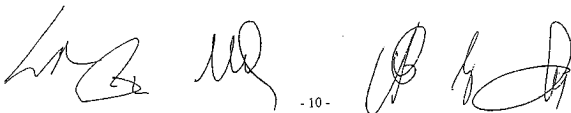
Tabella per la ripartizione dell'incentivo

1. L'allegata tabella "A", riferita alla ripartizione degli incentivi di cui al presente titolo, costituisce parte integrante del presente contratto.
2. Le incentivazioni riferite a periodi pregressi, stabilite sulla base del precedente articolo 15, sono ripartite con le modalità di cui alle tabelle da A1 ad A5.

Art. 18

Clausole finali

1. Le Parti concordano sull'opportunità di realizzare la verifica degli effetti economici e giuridici del presente contratto entro un anno dalla sottoscrizione dello stesso, al fine di procedere ad eventuali modifiche ed integrazioni qualora se ne manifestasse l'esigenza.
2. A consuntivo di ciascun anno, invece, le Parti si incontrano per la verifica della consistenza del fondo e del suo utilizzo (erogazione degli incentivi, professionalità interessate dagli incentivi, numero dei dipendenti che nell'anno hanno percepito gli incentivi).



ALLEGATO 1

Ripartizione compensi per attività relative ai censimenti I.S.T.A.T.


Descrizione fasce di attività del personale non appartenente alla Dirigenza del Settore Statistica impegnato nelle operazioni censuarie	Parametro
a) Personale interno di ausilio in vari aspetti dell'attività censuaria (commessi, autisti addetti centro stampa)	1,0
b) Personale di supporto specializzato (tecnico-informatico, amministrativo, front-line)	
1. fascia 1	1,2
2. fascia 2	1,5
Responsabile di zona decentrata	1,6
Responsabile della gestione economale	2,0
c) Responsabile di area	
1. coordinamento zone	2,5
2. censimento industria	2,5
3. formazione	2,5
4. rilevazione stranieri	2,5
5. amministrazione e personale	2,5
6. informazioni al cittadino	2,5
7. informatica	2,5

Descrizione fasce di attività del personale dirigente (definite con separato contratto di area)	Parametro
Dirigenti responsabili delle differenti aree di censimento	1,0
Responsabile ufficio comunale di censimento	1,2

RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI				
FASE 1 - PERIODO DAL 03/04/1995 AL 02/06/1995				
DISTRIBUZIONE INCENTIVO				
COORDINATORE DI PROGETTO			15,00%	
PROGETTISTA			35% - 45%	
STAFF DI PROGETTAZIONE			30% - 40%	
COLLABORATORI DEL COORDINATORE DI PROGETTO			10,00%	





X

RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI				
FASE 2 - PERIODO DAL 03/06/1995 AL 17/05/1997				
DISTRIBUZIONE INCENTIVO				
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
quota del fondo in caso di manutenzione ordinaria:	22,00%	35,00%	43,00%	
COORDINATORE UNICO	15,00%	15,00%	15,00%	
PROGETTISTA	40,00%	40,00%	45,00%	
STAFF DI PROGETTAZIONE	30,00%	30,00%	30,00%	
COLLABORATORI DEL COORDINATORE UNICO	15,00%	15,00%	10,00%	






RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI				
FASE 3 - PERIODO DAL 18/05/1997 AL 04/07/1998				
DISTRIBUZIONE INCENTIVO				
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
quota del fondo in caso di manutenzione ordinaria:	22,00%	35,00%	43,00%	
COORDINATORE UNICO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15,00%	15,00%	15,00%	
PROGETTISTA	40,00%	40,00%	45,00%	
STAFF DI PROGETTAZIONE	30,00%	30,00%	30,00%	
COLLABORATORI DEL COORDINATORE UNICO	15,00%	15,00%	10,00%	

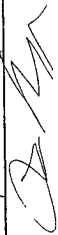





RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1984 N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI					
FASE 4 - PERIODO DAL 05/07/1998 AL 17/12/1998					
DISTRIBUZIONE INCENTIVO					
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	DIREZIONE LAVORI	
quota del fondo:	12,00%	25,00%	25,00%	38,00%	
quota del fondo in caso di manutenzione ordinaria:	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	
COORDINATORE UNICO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15,00%	15,00%	15,00%		
PROGETTISTA	40,00%	40,00%	45,00%		
STAFF DI PROGETTAZIONE	30,00%	30,00%	30,00%		
COLLABORATORI DEL COORDINATORE UNICO	15,00%	15,00%	10,00%		
COORDINATORE UNICO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				10,00%	
DIRETTORE DEI LAVORI				40,00%	
STAFF DELLA DIREZIONE LAVORI				25,00%	
COLLAUDATORE				10,00%	
COLLABORATORI DEL COORDINATORE UNICO				15,00%	




RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI				
FASE 5 - PERIODO DAL 18/12/1998 AL 22/05/1999				
DISTRIBUZIONE INCENTIVO				
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	DIREZIONE LAVORI
quota del fondo:	12,00%	25,00%	25,00%	38,00%
quota del fondo in caso di manutenzione ordinaria:	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15,00%	15,00%	15,00%	
PROGETTISTA	40,00%	40,00%	40,00%	
STAFF DI PROGETTAZIONE	30,00%	30,00%	30,00%	
COLLABORATORI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15,00%	15,00%	10,00%	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				10,00%
DIRETTORE DEI LAVORI				40,00%
STAFF DELLA DIREZIONE LAVORI				25,00%
COLLAUDATORE				10,00%
COLLABORATORI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				15,00%

4. 102 102 102

RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1984 N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI					
TABELLA "A" - PERIODO DAL 23/05/1989 IN POI					
DISTRIBUZIONE INCENTIVO					
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	DIREZIONE LAVORI	
quota del lordo:	12,00%	25,00%	25,00%	38,00%	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25,00%	25,00%	25,00%		
PROGETTISTA	35,00%	35,00%	35,00%		
STAFF DI PROGETTAZIONE	25,00%	25,00%	25,00%		
REDATTORE DEL PIANO DELLA SICUREZZA	0,00%	0,00%	5,00%		
COLLABORATORI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15,00%	15,00%	10,00%		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				10,00%	
DIRETTORE DEI LAVORI				30,00%-35,00% (*)	
STAFF DELLA DIREZIONE LAVORI				25,00%	
REDATTORE DEL PIANO DELLA SICUREZZA				5,00%	
(*) COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, QUALORA NON DIRETTORE DEI LAVORI				(*) 5,00%	
COLLAUDATORE o CERTIFICATORE REGOLARE ESECUZIONE				10,00%	
COLLABORATORI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				15,00%	

4. 102 102 102

CONTINUAZIONE DI TABELLA "A".

ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA		DISTRIBUZIONE 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE
RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE	15,00% - 40,00%	100%
COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE	3,00% - 7,50%	
STAFF TECNICO DI PROGETTAZIONE	9,50% - 22,00%	
COLLABORATORI DEL PROGETTISTA	30,00% - 37,00%	
COLLABORATORI DEL PROCEDIMENTO	15,00% - 30,00%	

[Handwritten signatures and initials]